

Sentenza n 38/24 del 9-2-2024
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N 23/24

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

dott. Gianluigi Canali	Presidente relatore
dott. Stefano Franchioni	giudice
dott. Alessandro Pernigotto	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo – soc. coop. assistita dall'avv.
Francesco Denti

Contro



Società Agricola Santa Maria di Ferrari Franco & s.s. e Ferrari Nicola assistiti
dall'avv. Luca Magli

Ferrari Fabio assistito dall'avv. Giorgio Tramacere

Bonfante Maria, contumace

Fatto e diritto.

La Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo – soc. coop. ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della "Società Agricola Santa Maria di Ferrari Franco & s.s." e dei soci illimitatamente responsabili Ferrari Nicola, Bonfante Maria e Ferrari Fabio.

La società debitrice e il socio Ferrari Nicola si sono costituiti e hanno chiesto il rigetto della domanda.

I resistenti hanno sostenuto che la società resistente ha natura agricola in quanto svolge attività di allevamento di suini.

I convenuti hanno, quindi, chiesto il rigetto della domanda ai sensi degli artt. 121 e 2 del CCII.

Parte ricorrente ha sostenuto che l'invocata esimente non potrebbe trovare applicazione perché la società Santa Maria si limita ad acquistare i suini, ad allevarli per un certo periodo di tempo e a rivenderli a terzi.

L'attività svolta, totalmente svincolata dal fondo e limitata ad una sola fase del ciclo biologico, dovrebbe, quindi, essere qualificata quale esercizio di impresa commerciale.

Nel corso del giudizio parte creditrice ha chiesto, in via subordinata, l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

In relazione alla domanda subordinata, i convenuti costituiti hanno eccepito l'inammissibilità della stessa e, comunque, la sua infondatezza.

Nel corso del giudizio la domanda subordinata di liquidazione controllata è stata notificata ai soci contumaci.



In seguito alla notifica della domanda subordinata, si è costituito in giudizio Ferrari Fabio che ha chiesto il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.

All'udienza del 7.2.2024, la causa è stata rimessa al collegio per le decisioni.

La società debitrice svolge l'attività di allevamento di suini, secondo le modalità attualmente usuali nel settore di riferimento.

La resistente acquista i suini da terzi, li alleva e, giunti al peso desiderato, li vende.

Dai bilanci prodotti emerge che i ricavi della società sono totalmente riconducibili all'attività di allevamento di suini.

Parte ricorrente ha sostenuto che l'attività avrebbe natura commerciale, in quanto svincolata dal fondo e limitata ad una sola fase del ciclo biologico.

La tesi della creditrice è infondata per le ragioni qui di seguito indicate.

Il secondo comma dell'art. 2135 dispone che "per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine".

La norma qualifica come agricola anche l'attività diretta allo sviluppo di una fase del ciclo biologico di un animale anche se questa non utilizza effettivamente il terreno.

Nel caso in esame, la società debitrice, acquistando i maiali appena nati e allevandoli sino al raggiungimento del peso desiderato, svolge, appunto, un'attività diretta allo sviluppo di una fase del ciclo biologico senza utilizzare effettivamente il terreno.

Il mancato utilizzo del terreno non rende commerciale l'attività, in quanto la norma qualifica come agricola quell'attività in cui il collegamento con il fondo sia anche solo potenziale.



La giurisprudenza al riguardo ha affermato che “in tema di presupposti soggettivi della fallibilità, la nozione d'imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 cod. civ. nel testo conseguente la modifica introdotta con il d.lgs n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica antecedente” (Cass. 24995/2010).

Per le ragioni esposte la domanda principale è respinta.

Deve, viceversa, essere accolta la domanda di liquidazione controllata.

L'eccezione di inammissibilità sollevata dai resistenti è infondata, atteso che la domanda principale e la domanda subordinata sono fondate sulle medesime circostanze fattuali. Di conseguenza, parte ricorrente poteva legittimamente mutare il petitum a fronte delle eccezioni svolte dai convenuti.

Per quanto riguarda l'insolvenza, è sufficiente rilevare che, oltre al mancato pagamento del credito di euro 1.034.244,42 di parte ricorrente, la resistente ha subito alcuni pignoramenti posti in essere da altri creditori e non risulta avere beni idonei a soddisfare i debiti puntualmente indicati dalla ricorrente e non contestati dai resistenti.

Va, dunque, accolta la domanda di liquidazione controllata formulata nei confronti della società debitrice e dei suoi soci illimitatamente responsabili.

P.Q.M.

Il tribunale,

respinge la domanda di liquidazione giudiziale;

accoglie la domanda di liquidazione controllata e per l'effetto:



- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di SOCIETA' AGRICOLA SANTA MARIA DI FERRARI FRANCO & C. S.S. e dei soci Ferrari Nicola, Bonfante Maria e Ferrari Fabio per la durata minima di tre anni (salvo che ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCII).
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Gianluigi Canali;
- 3) NOMINA liquidatore la dott.ssa Claudia Sala con studio in Brescia;
- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) DISPONE che il liquidatore, entro 5 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione, o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 08/02/2024

Il Presidente estensore
Dott. Gianluigi Canali



Firmato Da: CANALI GIANLUIGI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4e72b2c2f718327e425d067994d913be
Firmato Da: IACONE DOLORES Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4a609be4e3003aaae0f0e8b756fde1a

